



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**54/2013**

**APRILE/10/2013 (\*)**

*18 Aprile 2013*

**PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO  
COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE  
LA RILEVAZIONE DELLA MAGGIORE  
IRES VERSATA PER EFFETTO DELLA  
MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP  
PUO' ESSERE ISCRITTA GIA' NEL  
BILANCIO AL 31.12.2012.**

**IL TITOLO GIUSTIFICATIVO E'  
COSTITUITO DALL'ART. 4 CO. 12 DEL  
DECRETO LEGGE 16/2012, NORMA DI  
LEGGE CHE RICONOSCE  
IL DIRITTO AL RIMBORSO.**

# ***MOLTE SOCIETA' HANNO GIA' OPTATO PER L'ISCRIZIONE DI TALI CREDITI IN BILANCIO ANCHE IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO UFFICIALE.***

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 2, comma 1, ha previsto che, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, **con effetti sul modello UNICO 2013, è deducibile dall'IRPEF/IRES,** oltre **la quota pari al 10% dell'IRAP** corrisposta nel periodo di imposta, forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, anche la parte di IRAP **relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e, assimilato al netto delle deduzioni di legge.**

Successivamente, **è stato stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno 2012.** All'uopo, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di rimborso** (Prov. 17.12.2012 n. 140973) ed ha determinato il calendario di presentazione delle istanze; per la regione Campania, la data di apertura del canale telematico ha avuto inizio giovedì 7 Marzo 2013 dalle ore 12,00, per le istanze riguardanti i contribuenti persone fisiche ed il successivo 8 marzo 2013 dalle ore 12,00, per gli altri contribuenti (Cfr. *Dentro la Notizia* n. 5 del 16 Gennaio 2013).

**Il credito,** come scaturente dalle istanze presentate, **sarà rimborsato in ordine ad un'equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili.**

In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate, che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Il nuovo sistema di deducibilità analitica dell'IRAP è stato oggetto di **un ulteriore approfondimento con la recente Circolare A.d.E. n. 8/E del 3 Aprile 2013.**

Nel documento di prassi sono state affrontate, con alcune esemplificazioni pratiche, **alcune problematiche** in ordine alle corrette modalità di calcolo delle deduzioni spettanti. Più in particolare, l'Amministrazione Finanziaria si è soffermata sulle **modalità di utilizzo delle eccedenze nel caso di imposte pagate all'estero**, nei casi riguardanti i soggetti IRES che hanno esercitato l'opzione per il **regime della trasparenza**, nonché nei casi di **operazioni straordinarie e società di comodo.**

Nel contempo, **neanche l'ultima Circolare ha chiarito se i crediti** relativi alle istanze di rimborso, per i periodi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, **possano già essere iscritti nel bilancio di esercizio che, in questi giorni, è in fase di elaborazione e redazione.**

A fare chiarezza sulla questione, **al momento si è espressa soltanto Assonime** con la **Circolare n. 1 del 15.1.2013.** Nel documento *de quo*, l'Associazione Italiana delle S.p.a. **ha condiviso l'orientamento di molte società che hanno deciso di iscrivere, fin dal bilancio in chiusura al 31.12.2012, i crediti scaturenti dalle istanze di rimborso** presentate. Per tali istanze, continua Assonime, **il titolo che consente l'iscrizione a bilancio, è la stessa norma di legge speciale che, riconoscendo un diritto al rimborso, legittima il comportamento.**

In particolare, volendo tralasciare un profilo prudenziale che farebbe procrastinare la contabilizzazione del rimborso all'atto dell'effettiva percezione

del rimborso, l'adesione alla ipotesi di immediata iscrizione della posta in bilancio, **sotto il profilo contabile, dovrebbe generare una sopravvenienza attiva**, da rilevare nel conto economico tra i **proventi straordinari alla voce E.20**; la contropartita di tale conto sarebbe, parimenti, rappresentata dai **Crediti Tributari che alimenterebbero la voce C.II. 4-bis dello Stato Patrimoniale**.

In ogni caso si ritiene che, **tale sopravvenienza**, risultando quale componente non imponibile ai fini della determinazione del reddito, proprio per la finalità che l' ha generata (*id.*: deducibilità di oneri non dedotti), **dovrà essere iscritta**, altresì, in unico 2013, **tra le variazioni in diminuzione del reddito**.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**